Il Prefetto della Provincia di Roma

PREMESSO CHE:

- con nota della Prefettura di Roma prot. n. 17327/Area I bis/O.S.P. del 27 gennaio 2014 si è informato il responsabile del procedimento della Direzione Acquisti di AMA S.p.a. della sussistenza, giusto provvedimento della Prefettura di Roma prot. n. 16519/Area I bis/O.S.P. del 24 gennaio 2014, di situazioni relative a tentativi di infiltrazioni mafiose previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 nei confronti del Co.La.Ri. Consorzio Laziale Rifiuti, con sede a Roma, viale del Poggio Fiorito, 63, nonché delle società riconducibili allo stesso ovvero E. Giovi S.r.l., P. Giovi S.r.l. e Officine Malagrotta S.r.l.;

- il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con Sentenza n. 982 del 2 marzo 2017, accogliendo l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e dall'U.T.G. - Prefettura di Roma, in parziale riforma della Sentenza impugnata, ha respinto il ricorso proposto in primo grado da E. Giovi S.r.l., P. Giovi S.r.l. e Officine Malagrotta S.r.l.;

- il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con Sentenza n. 1315 del 22 marzo 2017, accogliendo l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e dall'U.T.G. - Prefettura di Roma, in integrale riforma della Sentenza impugnata, ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado dal Co.La.Ri.;

- gli effetti della citata informativa antimafia prot. n. 16519/Area I bis/O.S.P. del 24 gennaio 2014, che qui si intende integralmente richiamata, sono stati, pertanto, ripristinati senza soluzione di continuità;

- con Ordinanza n. 53 del 6 aprile 2017, la Sindaca di Roma - nel richiamare la nota della Regione Lazio, prot. n. 180711 del 6 aprile 2017, che rileva una situazione di particolare criticità che rischia di produrre effetti sull'utilizzo degli impianti, tali da determinare immediate situazioni di pregiudizio ambientale e/o alla salute pubblica - al fine di ovviare alle suddette criticità, ha adottato provvedimenti contingibili ed urgenti per un periodo, comunque, non superiore a 180 giorni;

- ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, *"Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis,c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente*

Prefettura di Roma - Prot. Interno N.0129564 del 08/04/2017

decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:

a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione;

b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione";

- ai sensi del comma 2 del citato art. 32, "*Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo";*

- ai sensi del comma 10 del citato art. 32, *"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti";*

- in data 15 luglio 2014, tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, è stato siglato un protocollo[1] con il quale sono state adottate le *"Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"*;

[1] Pubblicato in G.U. del 18 luglio 2014, n. 165.

- in data 27 gennaio 2015 sono state sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC le *"Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia"*;

- in data 19 gennaio 2016 sono state sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC le *"Terze linee guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10, del decreto legge n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia"*[2];

- il Presidente dell'ANAC, con nota del 7 aprile 2017, che qui si intende integramente richiamata, in adesione alla richiesta di questa Prefettura, ha affrontato la questione della sussistenza dei presupposti applicativi delle misure ex art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

CONSIDERATO che, poiché sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, riconducibili alle ragioni di urgenza indicate nella citata Ordinanza sindacale n. 53 del 6 aprile 2017, non è necessaria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento;

DATO ATTO che, comunque, il contenuto del presente provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, tenuto conto della definitività del citato provvedimento della Prefettura di Roma prot. n. 16519/Area I bis/O.S.P. del 24 gennaio 2014;

RICONOSCIUTA la propria competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto nell'art. 92, comma 2 bis, secondo capoverso, del D. Lgs. n. 159/2011, in quanto l'informazione interdittiva antimafia è stata adottata dal Prefetto di Roma;

CONSIDERATO che l'intervento disposto con il presente decreto è, tra l'altro, motivato dalla stringente necessità e urgenza di assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale ed indifferibile - quale è quello di igiene urbana e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - e scongiurare il grave pericolo di compromissione della salute pubblica e dell'ambiente;

RITENUTO che, sulla base del criterio ermeneutico di specialità di cui all'art. 15 delle preleggi, la piena soddisfazione dell'esigenza di garantire lo svolgimento di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali può essere assicurata solo attraverso il ricorso alle misure ex art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - che costituiscono lo strumento tipico predisposto dall'ordinamento, garantendo inoltre un'adeguata tutela delle esigenze di pubblica sicurezza - dando atto che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, la gravità della situazione rilevabile dagli elementi posti a fondamento dell'informazione antimafia interdittiva rende recessiva l'ipotesi prevista dall'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011;

[2] Pubblicate in G.U. del 2 febbraio 2016, n. 26.

CONSIDERATO che, sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni relative alla informazione interdittiva antimafia e dato atto che, in tali casi, non sussistono elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, l'unica misura efficace deve ritenersi quella della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014;

RITENUTI, per quanto sopra rappresentato, sussistenti i presupposti di fatto e di diritto previsti dai commi 1, 2 e 10 dell'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla luce della citata Ordinanza sindacale n. 53 del 6 aprile 2017 e tenuto conto della definitività del citato provvedimento della Prefettura di Roma prot. n. 16519/Area I bis/O.S.P. del 24 gennaio 2014, dell'urgenza di provvedere e dell'essenzialità del servizio di cui occorre garantire la prosecuzione;

PRECISATO che la misura della straordinaria e temporanea gestione ex art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, può trovare applicazione nei confronti del Consorzio Co.La.Ri. e della società E. Giovi s.r.l., *"limitatamente ai servizi che attengono al conferimento dei rifiuti* [raccolti nella città di Roma in applicazione del contratto di servizio in essere con Roma Capitale] *da parte di Ama S.p.A. presso i due impianti di TMB"* denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2*;*

RAVVISATA, quindi, la necessità di dover provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del Consorzio Co.La.Ri., con sede in Roma, Viale del Poggio Fiorito, n. 63, e della Società E. Giovi S.r.l., con sede in Roma, Via Portuense, n. 881, limitatamente al conferimento dei rifiuti - raccolti nella città di Roma in applicazione del contratto di servizio in essere con Roma Capitale - da parte di Ama S.p.A. presso i due impianti di TMB denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2, attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, contestualmente sospendendo tutti i poteri degli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 32;

CONSIDERATO di dover procedere, allo stato, alla nomina di un amministratore straordinario, rinviando ad un successivo atto l'eventuale nomina di altri amministratori, nel numero massimo previsto dalla legge;

INTERPELLATO, all'esito di compiuta istruttoria condotta da questo Ufficio, il Dott. Luigi Palumbo, nato a Napoli il 9 giugno 1968, il quale vanta una comprovata esperienza di amministratore giudiziario anche di società operanti nello specifico settore ambientale, essendo stato, tra l'altro, "*amministratore giudiziario nel procedimento n. 35109/15 ex art. 321 c.p.p. in materia ambientale, disposto dal Tribunale di Roma, riguardante 12 società operanti nel settore dei rifiuti tra cui rientra la gestione della discarica di Malagrotta"*;

DATO ATTO che il suddetto dott. Luigi Palumbo ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione e ha reso le dichiarazioni, acquisite agli atti di questa Prefettura, attestanti il possesso dei

requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nonché l'assenza di situazioni di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base di quanto previsto nelle Terze linee guida, citate in premessa, previa attestazione, da parte dell'amministratore straordinario, del valore residuo del contratto mediante una specifica relazione, asseverata dalla stazione appaltante;

DECRETA

1) di ritenere sussistente la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
2) di ritenere sussistenti, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, i presupposti, di fatto e di diritto, previsti dai commi 1, 2 e 10 dell'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
3) di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del Consorzio Co.La.Ri., con sede in Roma, Viale del Poggio Fiorito, n. 63, e della Società E. Giovi S.r.l., con sede in Roma, Via Portuense, n. 881, limitatamente ai servizi che attengono al conferimento dei rifiuti - raccolti nella città di Roma in applicazione del contratto di servizio in essere con Roma Capitale - da parte di Ama S.p.A. presso i due impianti di TMB denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2, attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, contestualmente sospendendo tutti poteri degli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 32;
4) di dare atto che la straordinaria e temporanea gestione di cui al presente decreto viene disposta per il tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni da parte degli Enti competenti, idonee al superamento delle criticità in essere indicate nella citata Ordinanza sindacale n. 53 del 6 aprile 2017, e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni decorrenti dal 6 aprile 2017;
5) di procedere con il presente decreto alla nomina di un amministratore straordinario, rinviando ad un successivo atto l'eventuale nomina di altri amministratori, nel numero massimo previsto dalla legge;
6) di nominare, per il tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni da parte degli Enti competenti, idonee al superamento delle criticità in essere indicate nella citata Ordinanza sindacale n. 53 del 6 aprile 2017, e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni decorrenti dal 6 aprile 2017, il dott. Luigi Palumbo, nato a Napoli il 9 giugno 1968, amministratore per la straordinaria e temporanea gestione del Consorzio Co.La.Ri. e della Società E. Giovi S.r.l., ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, limitatamente ai servizi che attengono al conferimento dei rifiuti - raccolti nella città di Roma in applicazione del contratto di servizio in essere con Roma Capitale - da parte di Ama S.p.A. presso i due impianti di TMB denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2;

7) di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base di quanto previsto nelle Terze linee guida, citate in premessa, previa attestazione, da parte dell'amministratore straordinario, del valore residuo del contratto mediante una specifica relazione, asseverata dalla stazione appaltante;

DISPONE

1) di notificare, nelle forme di legge, il presente decreto al Consorzio Co.La.Ri., con sede in Roma, Viale del Poggio Fiorito, n. 63, alla Società E. Giovi S.r.l., con sede in Roma, Via Portuense, n. 881 e al dott. Luigi Palumbo;
2) di comunicare il presente decreto al Presidente dell'ANAC, al Presidente della Regione Lazio, alla Sindaca di Roma Capitale, all'AMA S.p.A., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, al Ministero dell'Interno - Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e all'Avvocatura Generale dello Stato;
3) di dare mandato al nominato amministratore straordinario di provvedere a comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni ed Enti istituzionalmente competenti in relazione al servizio in parola;
4) di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio - Sezione di Roma o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o piena conoscenza;
5) di disporre, ai sensi dell'art. 15-*ter* del D. Lgs. n. 33/2013 introdotto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 97/2016, la pubblicazione del presente decreto sul sito web della Prefettura di Roma nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Roma, 8 aprile 2017

IL PREFETTO
(Basilone)